



Area Viabilità e Trasporto pubblico
Servizio Viabilità e traffico

RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI IL 12 E 13 MAGGIO 2019

in relazione alla Gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo Codice), e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento, ai sensi dell'art. 59, comma 1-bis, del D. Lgs. 50/2016, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento del "Sistema di Centralizzazione Semaforica e Rilevazione del Traffico. - Asse II Mobilità Sostenibile e ITS - PON METRO 2014 - 2020, Progetto NA2.2.1.A Infrastrutture e Tecnologie Intelligenti per la Gestione dei Flussi di Traffico – Semafori"

Quesito n.1

Si chiede di chiarire l'ipotesi del prestatore del servizio di progettazione "indicato" dall'imprenditore esecutore dell'opera, e precisamente se una ATI in assenza dei requisiti previsti per espletare il Servizio di progettazione, possa indicare un progettista che non farà parte dell'ATI stessa e che non ha alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con le singole componenti ATI.

Risposta

Non è possibile indicare un progettista che non farà parte dell'ATI stessa e che non ha alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con le singole componenti ATI. Come chiarito nella risposta al quesito n. 7 pubblicato in data 12 giugno 2019 i concorrenti, qualora non dimostrino i requisiti di cui al punto 8.2 del disciplinare di gara tramite il proprio staff di progettazione, o in assenza della qualificazione per progettazione, devono indicare o associare per la redazione del progetto uno o più progettisti di cui all'art. 46 comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), del Codice e il progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, in possesso dei requisiti previsti per l'affidamento del servizio di progettazione di cui al punto 8.2 del presente disciplinare.

Pertanto i soggetti facenti parte del gruppo di lavoro minimo richiesto alla lettera c), punto B.3 del paragrafo 8.2 del disciplinare di gara, o assumono il ruolo di componente del RTI concorrente, oppure dovranno essere indicati dal concorrente e, in tal caso, essi dovranno essere in rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (rapporto di lavoro qualificabile come collaborazione coordinata e continuativa) con l'operatore economico (o ATI) che partecipa alla procedura. A tal fine l'operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tali soggetti

Quesito n.2

Nel caso in cui si possa indicare un progettista che non parteciperà in ATI si chiede se anche lo stesso deve eseguire il sopralluogo obbligatorio.

Risposta

Come indicato nel disciplinare di gara, è tenuto ad eseguire il sopralluogo il concorrente che intende partecipare alla presente procedura di gara, sia esso singolo o associato.

Pertanto, se il progettista fa parte di un raggruppamento temporaneo è tenuto ad eseguire il sopralluogo, fatta salva la possibilità di delega indicata nel disciplinare. Qualora, invece, il progettista è indicato dal concorrente non è tenuto ad eseguire il sopralluogo in quanto egli deve essere in rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (rapporto di lavoro qualificabile come collaborazione coordinata e continuativa) con l'operatore economico (o ATI) che partecipa alla procedura e che, pertanto, già esegue il sopralluogo in qualità di concorrente.

Quesito n.3

Si chiede di confermare che per il requisito indicato al paragrafo 8.2 lettera B.3.c) Gruppo di lavoro è consentito l'avvalimento.



Area Viabilità e Trasporto pubblico
Servizio Viabilità e traffico

Risposta

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti al paragrafo 8.2 punto B.1 lett.c) e lettera B.3.c), il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Quesito n. 4

Si chiedono chiarimenti rispetto a quanto prescritto all'Art. 10 del Disciplinare di gara "Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara" e precisamente in riferimento a:

[...] Si precisa inoltre, che ogni singolo documento prodotto digitalmente non dovrà superare la dimensione di 5120 KB; la dimensione totale del plico telematico non dovrà superare i 15360 KB [...].

1) Si chiede di confermare questa indicazione o se diversamente possono essere inseriti documenti fino alle dimensioni indicate nella sezione Busta Amministrativa della Piattaforma telematica che indica la possibilità di "caricare un allegato della dimensione massima pari a 51200 KB".

2) Se confermate le dimensioni indicate nel Disciplinare se si riferiscono alla sola Busta A - contenente Documentazione Amministrativa.

3) In caso di risposta affermativa, si chiede se gli Allegati a comprova dei requisiti (soprattutto requisiti Art. 8.2) debbano essere prodotti in questa fase, in quanto le dimensioni superano i limiti suddetti o sono sufficienti le sole Dichiarazioni del Progettista.

Risposta

Si precisa che, a seguito delle modifiche apportate alla piattaforma telematica per la gestione delle procedure di appalto, ogni singolo file caricato sulla piattaforma non dovrà superare la dimensione di 50 MB; la dimensione totale di ogni singola busta non dovrà superare i 500 MB.

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.T. Marzia Di Caprio